

Codice A1816A

D.D. 13 maggio 2019, n. 1654

POLIZIA IDRAULICA n. 5899 - Variante - Realizzazione di lavori di variante a quelli autorizzati con D.D. n. 66/A1816A del 10/01/2018, nel torrente Pesio, nel comune di Chiusa di Pesio (CN). Richiedente: Amministrazione Comunale di Chiusa di Pesio

In data 04/04/2019, l'Amministrazione Comunale di Chiusa di Pesio con sede in Chiusa di Pesio - Piazza Cavour n. 10, ha presentato istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di variante a quelli autorizzati con D.D. n. 66/A1816A del 10/01/2018 nel torrente Pesio nel Comune di Chiusa di Pesio.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali di variante firmati dall'ing. Marco Spada in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti interventi da autorizzarsi nel torrente Pesio, in frazione San Bartolomeo del Comune di Chiusa di Pesio, ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904:

- realizzazione, in sinistra idrografica, di una scogliera in massi di cava, in luogo del ripristino dei muretti in pietra a secco autorizzato con la D.D. n. 66/A1816A del 10/01/2018, per una lunghezza di m 35,00 e di un nuovo tratto di difesa per una lunghezza di m 23,00.

Il progetto di variante è stato approvato dal Comune di Chiusa di Pesio con Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 01/04/2019.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori di variante è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Pesio.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- vista la L.R. n. 4 del 10.02.2009;
- visto l'art.37/bis del D.P.G.R. n.8/R del 20.09.2011 e s.m.i
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 01/04/2019;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Amministrazione Comunale di Chiusa di Pesio con sede in Chiusa di Pesio - Piazza Cavour n. 10 alla realizzazione dei lavori di variante a quelli autorizzati con D.D. n. 66/A1816A del 10/01/2018, nel torrente Pesio nel Comune di Chiusa di Pesio, secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine previsto dalla D.D. n. 31/A1816A del 08/01/2019 di proroga dei lavori, corrispondente al 11/01/2020, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.
6. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, nei modi consentiti dalla legge, l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dell'opera (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dell'opera mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
8. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell'opera, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D.lgs n. 42/2004 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico, ecc...);
12. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 e s.m.i. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con

l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

I funzionari estensori
dott. Walter Bessone Ph.D
geol. MGrazia Gallo